

INVITALIA

MEDIOCREDITO  
CENTRALE

# Il Fondo di garanzia per le PMI



# Il Fondo di garanzia per le PMI: l'operatività nel 2024

# La nuova operatività del Fondo nel 2024

L'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" (di seguito "DL Anticipi"), convertito, con modificazioni, alla Legge 15 dicembre 2023, n.191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.293 del 16 dicembre 2023, ha introdotto alcune disposizioni riguardanti il funzionamento del Fondo.

In particolare prevede ai sensi del comma 1 l'adozione, per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024, una serie di deroghe alle ordinarie modalità di funzionamento del Fondo:

## ➤ Conferma dell'importo massimo garantito per impresa pari a 5 mln di euro

Si segnala la **sospensione dell'istruttoria di ammissione** relativa alle richieste di garanzia che riguardano **le imprese PMI con importi garantiti totali eccedenti i 2,5 mln di euro** che presentano richiesta di agevolazione a valere sui Regolamenti de minimis e sui Regolamenti di esenzione, **in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea di un metodo di calcolo dell'intensità di aiuto.**

## ➤ Gratuità dell'intervento del Fondo in favore delle imprese di micro dimensione


## ➤ Rimodulazione delle percentuali di copertura

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento, Nuova Sabatini, PMI Innovative	Finanziamento del rischio	Microcredito, Importo ridotto, Start-up, Start-up innovative e incubatori certificati
1	55%	80%	50%	80%
2				
3	60%			
4				
5	n.a.	n.a.	n.a.	

Si rammenta che, nel caso delle richieste di **riassicurazione/controgaranzia**, la percentuale riportata in tabella rappresenta il valore massimo che può raggiungere il **prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante**, che non potrà mai essere superiore all'80%, **e la riassicurazione concessa dal Fondo**, che non potrà mai essere superiore all'80%;

# Il nuovo modello di valutazione

Perno della riforma è l'adozione di un **modello di valutazione del merito creditizio delle imprese**, simile ai modelli di *rating* utilizzati dalle banche, che ha sostituito il sistema di *credit scoring*. Tale modello, sviluppato con una **metodologia coerente con le best practices** diffuse nelle banche IRB, utilizza un **set informativo più ampio** rispetto ai modelli di *credit scoring* e permette la definizione di una **probabilità di default (PD) del soggetto beneficiario finale**.



# La struttura: integrazione e assessment finale

I moduli elementari sono combinati applicando una matrice di rating differenziata per Società di capitali e Società di persone e Ditte individuali, restituendo il risultato integrato.

La **valutazione** del modello è espressa su una **scala di 12 classi raggruppabili in 5 fasce** che sintetizzano il merito di credito.

Il modello esclude dall'accesso alla garanzia del Fondo le imprese rientranti in fascia 5, imprese con una PD superiore al 9,43%



FASCIA	Rating		Tasso di default (valori dei cut off)	Distribuzione popolazione	Descrizione
1	1	AAA/A	0,12%	3,22%	Soggetto caratterizzato da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.
2	2	BBB+	1,02%	20,59%	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
	3	BBB			
	4	BBB-			
3	5	BB+	3,62%	44,29%	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
	6	BB			
	7	BB-			
4	8	B+	9,43%	23,87%	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo
	9	B			
	10	B-			
5	11	B-	> 9,43%	8,04%	Soggetto caratterizzato da problemi economici estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Il rischio di credito è elevato
	12	CCC			

# I confidi autorizzati

In questo contesto normativo, i **confidi autorizzati** possono beneficiare nuovamente di alcune **condizioni di favore rispetto agli altri soggetti richiedenti**; in particolare:

Traslazione  
integrale della  
ponderazione 0

La **controgaranzia è sempre pari al 100%**, con la conseguente possibilità per la banca di **deponderare l'intera quota del finanziamento coperto dal garante di primo livello**.

Operazioni di importo  
ridotto

La **soglia** per le operazioni di importo ridotto (per le quali non si applica il nuovo modello di valutazione) è **innalzata da € 40 mila a € 80 mila**

Operazioni riferite a start  
up

La valutazione viene effettuata **direttamente dal soggetto garante autorizzato**; pertanto la richiesta di garanzia potrà essere presentata **senza Allegato 7 e relativo business plan**. Inoltre non dovranno essere rispettati i vincoli in termini di:

- finalità: tutte ammissibili;
- Incidenza dei mezzi propri: ammissibile qualsiasi valore.

# La nuova operatività del Fondo nel 2024

Il ricorso alla riassicurazione in alcuni casi risulta più vantaggiosa rispetto alla garanzia diretta.

Nel caso di richieste di garanzia presentate da confidi autorizzati e riferite a operazioni di liquidità, infatti, il soggetto finanziatore potrebbe beneficiare di una ponderazione zero più elevata rispetto al ricorso alla garanzia diretta

Si riportano in tabella alcune possibili combinazioni tra la copertura del soggetto garante e la riassicurazione del Fondo

Fascia	Copertura max (AxB)	Copertura garante (A)	Riassicurazione Fondo (B)
1	55%	68,75%	80,00%
		80,00%	68,75%
2	55%	68,75%	80,00%
		80,00%	68,75%
3	60%	75,00%	80,00%
		80,00%	75,00%
4	60%	75,00%	80,00%
		80,00%	75,00%

# La nuova operatività del Fondo nel 2024

## ➤ Modifiche operative per le operazioni di importo ridotto e di microcredito

- Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto:
  - **fino a 40 mila euro** per le richieste presentate in **garanzia diretta** e per le richieste presentate **in riassicurazione da soggetti garanti non autorizzati**;
  - **fino a 80 mila euro** per le richieste presentate in **riassicurazione da soggetti garanti autorizzati**.
- Per le operazioni di **importo ridotto** di cui al punto precedente e per le operazioni di **microcredito fino a 50 mila euro**, è prevista **l'applicazione del modello di valutazione del Fondo** (esclusivamente per la determinazione della misura dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio) **per tutti i soggetti beneficiari finali che sono in possesso di due bilanci depositati o due dichiarazioni fiscali presentate**;
- Gli importi massimi definiti dalla norma sono da considerarsi **per singolo soggetto beneficiario finale**

## ➤ Estensione dell'intervento del Fondo agli enti del terzo settore

- Sono ammissibili gli enti del terzo settore iscritti al **Registro unico nazionale del Terzo settore** (RUNTS) e al **Repertorio economico amministrativo** (REA) presso il Registro delle imprese
- Garanzia concessa **senza la valutazione del merito creditizio** del beneficiario finale
- L'importo max. delle operazioni è pari a **60 mila euro**.  
**N.B.** Il plafond riguarda la singola operazione e non l'esposizione complessiva del beneficiario finale nei confronti del Fondo
- Percentuale di copertura pari all'**80%** sia in garanzia diretta che in riassicurazione

Gli enti del terzo settore non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti potranno accedere alla garanzia del Fondo, qualora la garanzia sia rilasciata per il tramite di una apposita sezione speciale istituita mediante accordo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze.



# La nuova operatività del Fondo nel 2024

➤ **Estensione dell'intervento del Fondo alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid-cap)**

**Tale disposto normativo è sospeso in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea di un metodo di calcolo dell'intensità di aiuto.**

Si specifica che:

- Il limite dei dipendenti fa riferimento alle **ULA** e viene calcolato tenendo conto **delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese**;
- La nuova definizione di mid-cap **si applica anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti**, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 1° gennaio 2024
- È prevista l'applicazione di una **commissione "una tantum" pari all'1,25%** dell'importo garantito dal Fondo

Per le operazioni riferite alle imprese mid-cap si applicano le seguenti percentuali di copertura

Fascia	Finanziamenti per esigenze di liquidità	Operazioni a fronte di investimento	Start-up innovative e incubatori certificati	Start-up
1	30%	40%	40%	40%
2				
3				
4				
5	n.a.	n.a.		

# Ulteriori modifiche a carattere permanente

## Modifiche all'applicazione della commissione per il mancato perfezionamento

- La commissione **non viene applicata** alle operazioni di **riassicurazione**.
- Nel caso di garanzia diretta, la commissione viene applicata a tutti quei soggetti richiedenti la cui percentuale annua di non perfezionamento delle operazioni finanziarie garantite superi la soglia del **5%**.

## Modifica dell'importo minimo delle obbligazioni previsto dall'art.15, comma 2 del DL Sostegni-bis

- Ridotto a **500 mila euro l'importo minimo delle obbligazioni** che possono essere incluse nei portafogli garantiti ai sensi dell'art.15 del DL Sostegni-bis



# Le sezioni speciali ai sensi del decreto Fund Raising

# La Sezione speciale costituita ai sensi del decreto Fund Raising

Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici o banche per incrementare la dotazione del Fondo

DECRETO MISE-MEF DEL 26  
GENNAIO 2012

I contributi apportati da altri enti e organismi pubblici, ai sensi dell'art. 5 del decreto c.d. «fund raising» del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, possono incrementare la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di individuare:

- a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento;
- b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia;
- c) l'ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo; **per le risorse delle regioni è prevista una dotazione minima fissata a € 5 mln**

# Le modalità di intervento delle sezioni speciali

## Singole operazioni

Innalzamento percentuali di copertura

- Garanzia diretta: **fino all'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria
- Riassicurazione: **fino al 90%** dell'importo garantito dal soggetto garante.

Garanzie concedibili interamente con risorse regionali

- **Finanziamenti a breve termine** (durata 12 mesi) concessi a soggetti beneficiari rientranti nella **prima classe di merito di credito del modello di rating**

Gratuità delle commissioni di accesso al Fondo

- Abbuoni di commissioni

## Portafogli di finanziamenti

- **Incremento della *tranche junior***
- **Copertura diretta di una quota della *tranche mezzanine*** o, in alternativa, nel caso in cui la copertura della *tranche mezzanine* sia realizzata da altri soggetti garanti, la concessione in favore di questi ultimi di una **controgaranzia pari all'80%**.

## Portafogli di obbligazioni

- **Incremento della copertura a valere su risorse regionali rispetto a quelle ordinarie del Fondo previste dall'art.15 del DL Sostegni-bis, variabile tra l'11% e il 25% in funzione della PD media di portafoglio**

# Le Sezioni speciali attive

	Garanzia diretta	Riassicurazione
<b>Emilia-Romagna</b>	✘	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo
<b>Provincia autonoma di Trento</b>	Incremento fino all'80% della copertura del Fondo per operazioni superiori a € 300 mila	Incremento fino al 90% per operazioni pari o inferiori a € 300 mila
<b>Toscana</b>	✘	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo
<b>Valle d'Aosta</b>	Incremento fino all'80% della copertura del Fondo	Incremento fino al 90% della copertura del Fondo



# Adozione del nuovo Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) 2023/ n. 2831)

# Tipologia di Aiuti di Stato applicabili alla garanzia del Fondo

Il soggetto beneficiario finale, in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta di agevolazione, dichiara di volere beneficiare della garanzia del fondo ai sensi di uno dei seguenti Regolamenti:

## Regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis"

Reg. (UE) n. 2831/2023

Reg. (UE) n. 1408/2013 settore Agricoltura

Reg.(UE) n. 717/2014 settore Pesca e Acquacoltura

## Regolamento (UE) n. 651/2014

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI di cui all'articolo 17

Aiuti alle imprese in fase di avviamento di cui all'articolo 22

Aiuti al finanziamento del rischio di cui all'articolo 21

## Regolamento (UE) n. 2472/2022

Aiuti agli investimenti a favore delle PMI del settore Agricoltura

di cui all'articolo 14

## Regolamento (UE) n. 2473/2022

Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Pesca

di cui all'articolo 15

Aiuti agli investimenti innovativi a favore delle PMI del settore Acquacoltura di cui all'articolo 32

Aiuti agli investimenti produttivi a favore delle PMI del settore Acquacoltura di cui all'articolo 33



# Nuovo Regolamento de minimis 2831/2023

A partire dal 1° gennaio 2024, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi degli aiuti de minimis, trovano applicazione i limiti e le condizioni previste dal nuovo Regolamento 2831/2023.

Di seguito una sintesi delle principali differenze rispetto al precedente regolamento 1407/2013:

❖ **Incremento del massimale degli aiuti concessi da 200.000 a 300.000 euro per impresa unica nell'arco degli ultimi 3 anni**

- Tale massimale tiene conto dell'inflazione osservata dall'entrata in vigore del regolamento 1407/2013 e degli sviluppi futuri

❖ **Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini della verifica del predetto massimale è calcolato su base mobile: pertanto, si tiene conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto**

- Nel nuovo regolamento non si fa più riferimento all' *esercizio finanziario* ma all'*anno*. Pertanto, per un aiuto concesso a gennaio 2024 sarà necessario prendere in considerazione tutte le agevolazioni de minimis ottenute da gennaio 2021.

❖ **Applicazione del sopramenzionato Regolamento anche alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**

- Per tali imprese si applica il massimale di 300.000 per impresa unica

❖ **Abolizione delle condizioni specifiche previste dal precedente Regolamento 1407/2013 per le imprese di Autotrasporto.**

- Possibilità di presentare richieste di ammissione alla garanzia per operazioni finalizzate all'acquisito di mezzi e attrezzature di trasporto (prima solo ai sensi del Regolamento 651/2014)
- Applicazione del massimale di 300.000 euro per impresa unica (prima era 100.000 euro per impresa unica)